

DIRITTO PENALE

AVV. RAFFAELLA DAMONE



Modulo 1

I PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE



IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Il principio di legalità rappresenta il cardine del diritto penale moderno e il principale strumento di garanzia per il cittadino contro gli abusi del potere punitivo dello Stato.

Esso si riassume nel brocardo latino:

- «*Nullum crimen, nulla poena sine lege*»
 (“Nessun reato, nessuna pena senza legge”).

In base a tale principio, solo la legge può:

- stabilire quali fatti costituiscono reato;
- determinare le pene e le loro modalità di applicazione.

Fondamenti normativi

- Il principio è sancito da diverse norme fondamentali:
- **Art. 25, co. 2, Cost.** → “*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.*”
- **Art. 1 c.p.** → “*Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.*”
- **Art. 199 c.p.** → “*Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge.*”

IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

Il principio di legalità ha una **duplice funzione**:

- **garantista**: protegge il cittadino da punizioni arbitrarie. Nessuno può essere privato della libertà se non per un fatto chiaramente previsto dalla legge.
- **democratica**: solo il Parlamento, organo rappresentativo del popolo, può creare reati e pene. Garantisce che il potere punitivo derivi dalla **volontà popolare** e non da altri poteri dello Stato.



Il principio di legalità garantisce:

- **Certezza del diritto** → i cittadini conoscono in anticipo le conseguenze delle proprie azioni.
- **Prevedibilità** → ogni persona può regolare la propria condotta.
- **Limitazione del potere punitivo** → nessuno può essere punito senza una base legale.
- **Uniformità di trattamento** → stessi comportamenti, stesse conseguenze, ovunque nel territorio nazionale.

I COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

- **Riserva di legge statale**: solo la legge dello Stato (in senso formale o materiale) può creare reati e pene (art. 25 Cost., art. 1 c. p.).
- **Tassatività e determinatezza**: le norme penali devono essere formulate in modo chiaro e preciso (art. 1 c.p., giurisprudenza Corte Costituzionale).
- **Tipicità**: solo il fatto conforme al modello legale (fattispecie tipica) può costituire reato (art. 14 disp. prel. c.c., giurisprudenza costante).
- **Divieto di analogia**: vietato applicare la legge penale oltre i casi e i tempi da essa previsti (art. 14 disp. prel. c.c.).
- **Irretroattività**: la legge penale non può applicarsi retroattivamente se più sfavorevole (art. 25, co. 2, Cost., art. 2 c. p., art. 11 disp. prel. c.c.).
- **Riserva di codice**: le nuove incriminazioni devono essere introdotte nel codice penale o in leggi organiche di settore (art. 3-bis c.p. D. Lgs. 21/2018 – Riforma Orlando).

IL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE

I principi del diritto
penale

Monopolio del legislatore nella definizione dei reati.

- Sancisce il **monopolio del legislatore** nella definizione dei reati e delle pene.
- Tutela la **libertà personale** contro arbitri del potere giudiziario ed esecutivo.

Fonti ammesse

- **Legge formale e atti con forza di legge:**
 - Costituzione, leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi.
- **Escluse:** fonti comunitarie, regolamenti, leggi regionali, consuetudine.



La Norma Penale in Bianco

- **Norma incompleta:** il **precetto** (comportamento vietato o comandato) è **rinvitato a fonti extrapenali**, mentre la **sanzione** è fissata dal legislatore penale.
- Serve in **settori tecnici o dinamici** (es. sanità, ambiente, ordine pubblico).
- Il legislatore **stabilisce la pena** ma **rimanda ad altre norme** per definire nel dettaglio la condotta vietata.
- Esempio: **art. 650 c.p.** → punisce chi non osserva un “*provvedimento legalmente dato dall’Autorità*”.
- Funzione: garantire **adattabilità e completezza tecnica** senza violare la **riserva di legge**.
- **Limite:** la fonte integrativa deve essere **legalmente prevista** e non può introdurre nuovi reati autonomamente.

IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA


- Il principio di legalità sarebbe svuotato se le norme penali fossero vaghe o ambigue.
- Per questo si richiede che esse rispettino due criteri complementari: **tassatività e determinatezza**.

Tassatività

- Impone che il **legislatore** definisca in **modo preciso e chiuso** i casi punibili.
- Ogni **fattispecie penale** deve corrispondere a un **modello tipico** di condotta, senza lasciare margini creativi all'interprete.
- Il cittadino deve sapere **esattamente** quali comportamenti integrano reato.
- Evita che i giudici estendano la punibilità a casi **non previsti** (collegamento con il **divieto di analogia**).

Determinatezza

- Riguarda il **linguaggio** e la **formulazione testuale** della norma.
- Impone che i termini usati siano **chiari, univoci e comprensibili**, evitando concetti generici (“buon costume”, “ordine pubblico”, “atti contrari alla decenza”, ecc.).
- Serve a rendere **intelligibile** la norma anche ai cittadini, non solo ai giuristi.
- È un requisito di **precisione linguistica e trasparenza comunicativa**.



EdiSES
formazione

✓ *La scelta giusta*